

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 11281/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11281 del 2019, proposto da

Luca Trombetta, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro P.T, Commissione Giudicatrice del Concorso di Cui al Bando D.D.G. n. 1259 del 23 Novembre 2017 Pubblicato Nella Gazzetta Uffi, Comitato Scientifico di Cui Bando D.D.G. n. 1259 del 23 Novembre 2017 Nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 Agosto 2017 In, Sotto-Commissione Esaminatrice __18__ Che Ha Esaminato il Ricorrente Nominata con Decreto Direttoriale n. 2080 del 31 non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Emanuela Pispisa non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di mancato superamento della prova orale e del concorso, di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con DDG n. D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90.

Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, con particolare riferimento alle norme di cui agli art. 9 e ss relative alla disciplina delle modalità di svolgimento e valutazione delle prove orali e determinazione dei criteri di valutazione; nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; nonché del Dp.r. 487/1994 e della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante “Linee guida sulle procedure concorsuali” nella parte in cui siano lesive per chi ricorre.

Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame e della sottocommissione, di estremi ignoti ed ai quali al ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato il mancato superamento dell'orale, nonché specificamente il Verbale n.8 della prova orale, la scheda di valutazione; il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o

verbali con i quali sono stati predeterminati i quadri di riferimento generali nonché i quesiti, i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per lo svolgimento della prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, e/o nella parte in cui sia eventualmente stata autorizzata la valutazione in maniera differenziata per le diverse sottocommissioni senza la preventiva predisposizione di criteri e griglie generali di valutazione, nonché per l'annullamento dei criteri e griglie applicati e quesiti utilizzati, anche e tutti con particolare riferimento alla prova di informatica.

Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame e della sottocommissione di estremi ignoti attraverso i quali sono state disposte le modalità di svolgimento della prova orale ed è stato attribuito il punteggio di valutazione alla prova orale e nella parte in cui è stata applicata una griglia erronea di valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche in relazione alla prescelta modalità della verifica della conoscenza informatica, nella parte in cui è stata somministrata una prova ultronea rispetto a quanto previsto dal Bando.

Nonché di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame e della sottocommissione di estremi ignoti nella parte in cui hanno autorizzato la totale illegittima mancanza di collegialità nelle modalità perseguite di svolgimento della prova orale, anche con riferimento alla prova informatica.

Di tutti i Provvedimenti ed i Verbali della Commissione di esame, nonché nella parte in cui non sono stati valutati i titoli del ricorrente e complessivamente tutte le prove sostenute, nonché ivi compresi gli eventuali elenchi e graduatorie dei vincitori e relativi allegati nella parte in cui non includono chi ricorre, tutti di estremi sconosciuti.

Dei verbali ed atti adottati dalle Commissioni esaminatrici e di estremi ignoti in generale, ed in particolare lì nella parte in cui hanno modificato in corso d'opera

l'iter di svolgimento delle prove d'esame e di attribuzione e calcolo del relativo punteggio di ammissione, nella parte in cui abbiano leso la posizione del ricorrente. Dei provvedimenti di estrema ratio con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i commissari. Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compreso i verbali e delibere di estrema ratio sconosciuti di nomina dei Commissari, di determinazione dei criteri di valutazione e di adozione dei punteggi, di non ammissione e di attribuzione dei punteggi e di fissazione dei criteri relativi alle valutazioni, con particolare riferimento a criteri per la valutazione dei titoli ed il superamento della prova orale e di individuazione dei vincitori di concorso, nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre;

per l'annullamento del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca n.1205 del 01 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso stesso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nonché per l'annullamento della stessa graduatoria, allegata al decreto che ne costituisce parte integrante per l'annullamento ove necessario del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 successivamente lesivo nella parte in cui ha nominato componenti della Commissione giudicante incompatibili e nella parte in cui ha danneggiato la posizione di chi ricorre

per l'annullamento ove necessario del decreto n. AOODPIT 580 del 19.04.2019, successivamente lesivo, con il quale la composizione della commissione iniziale e le sottocommissioni esaminatrici veniva integrata, per la prova orale, con i componenti aggregati esperti di lingua straniera e di informatica;

per l'annullamento ove necessario del decreto n. AOODPIT 664 del 14.05.2019 successivamente lesivo con il quale si è provveduto a sostituire i componenti e i membri aggregati esperti di lingua straniera e di informatica dimissionari [cfr. all.ti]. SE E PER QUANTO OCCORRA di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi di chi ricorre.

i decreti del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati ai sensi dell'articolo 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 e n. AOODPIT 1165 del 27 luglio 2018 con il quale si è proceduto alla sostituzione di un componente della predetta Commissione; VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. AOODPIT 2080 del 31 dicembre 2018 con cui sono state nominate le sottocommissioni esaminatrici, come modificato dai decreti n. AOODPIT 12 del 11 gennaio 2019, n. AOODPIT 44 del 18 gennaio 2019, n. AOODPIT 89 del 4 febbraio 2019, n. AOODPIT 114 del 11 febbraio 2019, n. AOODPIT 143 del 19 febbraio 2019, n. AOODPIT 210 del 28 febbraio 2019, n. AOODPIT 308 del 15 marzo 2019 e n. AOODPIT 579 del 19 aprile 2019; VISTO il decreto n. AOODPIT 580 del 19/04/2019 con il quale la composizione della commissione iniziale e le sottocommissioni esaminatrici è stata integrata, per la prova orale, con i componenti aggregati esperti di lingua straniera e di informatica, come modificato dai decreti n. AOODPIT 664 del 14/05/2019, n. AOODPIT 674 del 15/05/2019, n. AOODPIT 721 del 17/05/2019, n. AOODPIT 726 del 20/05/2019, n. AOODPIT 764 del 22/05/2019, n. AOODPIT 772 del 23/05/2019, n. AOODPIT 786 del 27/05/2019, n. AOODPIT 803 del 29/05/2019, n. AOODPIT 825 del 31/05/2019, n. AOODPIT 845 del 04/06/2019, n. AOODPIT 859 del 06/06/2019, n. AOODPIT 873 del 07/06/2019, n. AOODPIT 890 del 10/06/2019, n. AOODPIT 905 del 12/06/2019, n. AOODPIT 940 del 18/06/2019, n. AOODPIT 989 del 24/06/2019, n. AOODPIT 1029 del 2/07/2019;

Per la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere riesaminare la valutazione

relativa alla sua prova orale, la documentazione relativa alle competenze di informatica, nonché la valutazione complessiva degli esami sostenuti e dei propri titoli, l'intero procedimento di non ammissione a suo carico e vedere in estremo subordine ordinare alla Amministrazione di rifare la fase orale del concorso di cui al Bando stesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta cautelare;
- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone

l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO